



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 52 del 26/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3 DEL D.LGS 201/2022 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Oggi 26/09/2025 , alle ore 11:00 , nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Brogialdi Marida	Sindaco	x
Acquisti Paolo	Assessore	x
Simone Antonio Palermo	Assessore	x

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 27/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 27/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

4676 27/10/2025
- è stata comunicata con lettera prot. n. del ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Capalbo

Premesso che il Comune di Caprese Michelangelo è proprietario di una farmacia comunale;

Considerato che la farmacia comunale rappresenta per la piccola realtà del territorio un servizio essenziale per i cittadini, in considerazione dell'unicità del servizio svolto in una realtà rappresentata prevalentemente da popolazione anziana e in un luogo dislocato geograficamente in piccole frazioni, con il servizio medico presente solo in alcuni giorni della settimana e in fasce orarie limitate.

Considerato che il Direttore di farmacia, dipendente dell'Ente ai sensi del CCNL Enti Locali 2019/2021 e unico dipendente, assunto in data 01.07.2021, ha rassegnato le dimissioni con comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 26.03.2025 (Prot. n. 1328) a partire dal 12/04/2025 (ultimo giorno di lavoro);

Dato atto che l'Amministrazione ha provveduto, anche in passato, ad attivare le procedure per il reclutamento di personale qualificato per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia per sostituzioni brevi per ferie o malattia senza ottenere risultati utili allo scopo.

Dato atto altresì che la gestione della farmacia, attraverso un unico dipendente, necessita di un professionista con esperienza di Direttore per occuparsi di ogni aspetto di conduzione e coordinamento della farmacia stessa. La gestione della parte contabile e amministrativa richiede necessariamente l'intervento di altro dipendente dell'Ente;

Considerato che la gestione della farmacia attraverso un unico dipendente crea notevoli difficoltà all'Ente anche per il reperimento di dottori farmacisti chiamati in sostituzione per ferie o malattie del titolare;

Preso atto delle principali norme di legge di riferimento di seguito riportate limitatamente ai rispettivi aspetti:

- La legge 2.04.1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che, per quanto qui di interesse, all'art. 9 testualmente dispone: Art.9: "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
 - 1) in economia;
 - 2) a mezzo di azienda speciale;
 - 3) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
 - 4) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").
- La legge 8.11.1991, n.362 - Norme di riordino del settore farmaceutico.

- Il d.lgs. 23/12/2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ("Tuspl") ed in particolare l'art. 34 ("Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie").

Dato atto che negli ultimi mesi la farmacia è stata temporaneamente affidata in gestione ad una Dottore Farmacista- titolare di un'Impresa familiare, in attesa di una congrua valutazione del servizio;

Atteso che la gestione della farmacia comunale risponde al modello di gestione delle farmacie comunali, affidate in via diretta per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2025 avente ad oggetto "Gestione del servizio della farmacia comunale- affidamento a terzi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022";

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di mantenere la titolarità della Farmacia, affidando in concessione, a soggetti privati abilitati, la gestione diretta della stessa e assicurando la prosecuzione di un servizio indispensabile in zone di montagna e con popolazione per lo più anziana;

Visto l'art. 14 del D.lgs. n.201/2022, commi 1 lett. a) e 3, che così dispongono:

1. "Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Vista la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta" di cui al richiamato art. 14, comma 3, del D.lgs. n.201/2022, redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Preso atto delle due perizie di stima volte alla individuazione delle potenzialità economiche della farmacia comunale e del presumibile valore di mercato del corrispettivo per la concessione della gestione, redatte da due distinti professionisti abilitati: Dottore Commercialista Marco Baldi iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n. 191 e dal Dott. Rag. Massimo Cipriani commercialista e Revisore Contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 814A allo scopo di valutare e determinare il valore dell'attività economica ed il relativo canone da porre a base di gara in relazione ai dati finanziari pregressi in possesso del Comune;

Valutato, dall'esame della menzionata relazione, che sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che la stessa definisca il contenuto degli obblighi di servizio pubblico.

Considerata la scadenza del 31-10-2025 del contratto anzidetto per la gestione della farmacia comunale e la necessità quindi di avviare con urgenza le procedure di gara per l'affidamento in concessione della struttura anzidetta per un periodo pluriennale;

Rilevata l'esigenza di attivare la procedura per l'affidamento in concessione per la gestione della farmacia comunale, demandando agli uffici comunali dell'ente di attivarsi presso la centrale unica di committenza presso l'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana di cui il Comune di Caprese Michelangelo ne fa parte, per l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti atti, in conformità con la vigente normativa.

Richiamata la competenza dell'organo esecutivo in applicazione dell'art. 42, co 2 lettera l del Tuel che espressamente prevede *“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”*;

Riconosciuto alla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.04.2025 avente ad oggetto *“Gestione del servizio della farmacia comunale- affidamento a terzi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022”*, la valenza di atto fondamentale a cui, la presente deliberazione ne dà esecuzione;

Visto il parere favorevole espressi in calce alla presente deliberazione dal Vice segretario Comunale;

Con voti tutti unanimi

DELIBERA

1)che la premessa forma parte integrante del presente atto deliberativo;

2) di approvare la *“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta”*, di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs. n.2021/2022, redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

2) di demandare agli uffici comunali di attivarsi presso la centrale unica di committenza presso l'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana di cui il Comune di Caprese Michelangelo ne fa parte per l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti atti, in conformità con la vigente normativa per l'espletamento della gara di appalto per l'affidamento in concessione per la gestione della farmacia comunale per un periodo di dieci anni, a seguito di debita indagine di mercato come prevista dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4) di individuare nella persona del Geom. Davide Magnani il responsabile unico del procedimento.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Capalbo



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

PROVINCIA DI AREZZO

Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)

TEL. 0575 793912 - EMAIL ragioneria@capresemichelangelo.net – ragioneria@capresemichelangelo.net

Prot. n.

Caprese Michelangelo, lì 17.09.2025

OGGETTO: Relazione tecnico-economica sull'opportunità di esternalizzare il servizio di gestione della farmacia comunale

La presente relazione è finalizzata a valutare, sotto il profilo tecnico ed economico, l'opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio di gestione della farmacia comunale, in ragione di specifiche criticità organizzative, gestionali ed economiche che rendono sempre più complessa una gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale.

1. Inquadramento normativo.

L'art. 14 del d.lgs. 201/2002 prevede che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 dello stesso decreto legislativo.

Orbene degli esiti della valutazione si deve dare conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

2. Difficoltà nel reperimento del personale

La gestione diretta della farmacia comunale risulta ad oggi compromessa da persistenti difficoltà nel reperire personale farmacista qualificato. Uno dei principali ostacoli alla gestione diretta è rappresentato dalla difficoltà di reperire personale farmacista qualificato, necessario a garantire la continuità e l'efficienza del servizio.

Nonostante la possibilità di attivare procedure concorsuali per la formazione di una graduatoria di idonei, tale soluzione non assicura la reale disponibilità di personale per le sostituzioni in caso di assenze improvvise o prolungate, con il concreto rischio di interruzioni del servizio. Inoltre, l'incertezza sui tempi e sugli esiti dell'eventuale selezione (inclusa la possibilità di andare deserti) non permette di pianificare con affidabilità una continuità operativa del servizio.

3. Valutazione dell'economicità dell'esternalizzazione

Sotto il profilo economico, l'esternalizzazione si presenta come una soluzione vantaggiosa, in particolare nei seguenti ambiti:

Logistica e approvvigionamenti: una gestione in capo a un soggetto che già opera nel settore, ad esempio un farmacista titolare di altra farmacia nei territori limitrofi, consentirebbe di centralizzare gli approvvigionamenti attraverso un unico magazzino. Questo si traduce in una razionalizzazione dei costi di gestione e stoccaggio, oltre che in un'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Maggior potere contrattuale negli acquisti: affidandosi a un operatore già attivo nel settore, e con un volume d'ordine più elevato, è possibile ottenere offerte più vantaggiose per l'acquisto dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, grazie ad accordi più favorevoli con i fornitori.

Riduzione dei costi fissi: la gestione esternalizzata permette al Comune di alleggerire la struttura dei costi fissi, in particolare quelli relativi al personale e alla manutenzione delle strutture, trasferendo tali oneri al gestore esterno.

4. Garanzia di continuità e qualità del servizio

Altro elemento a favore dell'esternalizzazione è la maggiore affidabilità nel garantire la continuità del servizio, senza interruzioni. Un soggetto esterno con personale già assunto e formato (ad esempio già in servizio presso un'altra farmacia) può garantire una gestione più fluida delle sostituzioni in caso di ferie, malattie o assenze improvvise, grazie a un'organizzazione interna più strutturata e flessibile.

Inoltre, un gestore già operativo nel territorio conosce il contesto locale, l'utenza, e le dinamiche specifiche, potendo così assicurare un servizio efficiente, tempestivo e in linea con le esigenze della cittadinanza.

5. Considerazioni strategiche

Affidare la gestione della farmacia comunale a un soggetto già attivo nel territorio può inoltre creare sinergie positive tra farmacie vicine, migliorando la qualità dell'offerta, integrando i servizi, e rafforzando la presenza territoriale. Questo approccio risponde anche ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione ha inteso incaricare due esperti per la redazione di due diverse valutazioni economiche relative alla stima del valore della farmacia comunale: le ipotesi alla base delle valutazioni tengono conto della documentazione contabile proveniente dalla procedura finanziaria dell'Ente, in particolare dai dati dei bilanci consuntivi degli anni 2022-2024.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene tecnicamente ed economicamente opportuno procedere all'esternalizzazione della gestione della farmacia comunale, in quanto tale soluzione consente:

1. di superare le criticità legate al reperimento del personale;
2. di garantire la continuità e qualità del servizio;
3. di conseguire economie di scala e risparmi sui costi operativi;

4. di valorizzare la rete territoriale esistente e offrire un servizio più efficiente alla collettività. Si propone pertanto di avviare gli atti amministrativi necessari per l'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di un soggetto qualificato per l'affidamento della gestione della farmacia comunale, garantendo trasparenza, concorrenza e tutela dell'interesse pubblico.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Meazzini